

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 166/CSA

(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 137/CSA- RIUNIONE DEL 19 APRILE 2019

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Prof. Pieremilio Sammarco, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S.D. TORRES CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO C5 SERIE A2 FEMMINILE NOALESE 2013/TORRES C5 DEL 10.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 784 del 13.03.2019)

Con reclamo ritualmente proposto la Sig.ra Serauto Rosa, presidente della A.S.D. Torres, ha impugnato la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha irrogato alla propria società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, la penalizzazione di 1 punto in classifica e l'ammenda di € 3.000,00 quale prima rinuncia, oltre al pagamento di € 800,00 da corrispondere alla Società Noalese a titolo di indennizzo delle spese sostenute per l'organizzazione dell'incontro, in quanto la gara non si era disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco, entro il tempo regolamentare di attesa, della società ASD Torres.

Il sodalizio sardo in primo grado aveva presentato una memoria nella quale rappresentava che nella giornata di domenica 10.03.2019 le atlete e i dirigenti della ASD Torres erano partiti da Sassari per recarsi all'aeroporto di Alghero da dove si sarebbero dovuti imbarcare per Venezia. Purtroppo a metà strada il pulmino su cui viaggiavano si era fermato per un guasto. Dopo diversi e inutili tentativi per farlo ripartire la comitiva, dopo aver contattato altri dirigenti, era riuscita a raggiungere l'aeroporto ma purtroppo non in tempo utile per salire a bordo perdendo, di conseguenza, l'aereo.

Tuttavia il Giudice Sportivo riteneva che la richiesta di una presunta causa di forza maggiore avanzata dalla ASD Torres nella memoria non era condivisibile in quanto non suffragata da alcuna prova documentale così come previsto dalle N.O.I.F. e dalla giurisprudenza consolidata in materia.

In data 15.03.2019 la Signora Serauto, attraverso i propri scritti difensivi, ai quali allegava fattura compagnia aerea biglietti, check in Ryanair, bonifico bancario hotel per pernottamento della squadra e staff tecnico, dichiarazione dell'officina meccanica che ha prestato soccorso al pulmino, chiedeva a questa Corte l'annullamento delle sanzioni inflitte.

La Corte, letti gli atti, ha ritenuto di sospendere il procedimento e, con ordinanza del 22.03.2019, ha richiesto alla Società ASD Torres idonea documentazione comprovante l'intervento effettuato sul pulmino che trasportava la squadra all'aeroporto rinviando la trattazione alla riunione 18.04.2019.

In tale data la Corte, nuovamente riunita, prendeva visione della documentazione depositata dalla reclamante relativamente all'intervento effettuato da parte dell'officina meccanica "Puggioni" sul pulmino rimasto in panne.

Orbene, questa Corte ritiene che le circostanze di fatto dedotte nel reclamo, il contegno complessivamente tenuto dalla compagine sportiva e la documentazione dalla stessa prodotta, comprovante l'intervento meccanico effettuato, sono idonee a far ritenere sussistente una causa di forza maggiore, in presenza della quale non può essere mosso alcun addebito alla reclamante.

Pertanto, risulta evidente come l'acquisto dei biglietti aerei dell'intera compagine e l'invio del bonifico all'Hotel per il pernottamento siano indubbiamente indice della buona fede del sodalizio sardo.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Torres Calcio a 5 di Sassari dispone la disputa della gara e annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL’A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA BERGAMO C5 LA TORRE/ELLEDI CARMAGNOLA DEL 30.3.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 857 del 2.4.2019)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 857 del 2.4.2019, ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 500,00 alla società reclamante.

Tale decisione è stata assunta perché, per l’incontro Bergamo C5 la Torre/Elledi Carmagnola disputato il 30.3.2019, la società A.S.D. Bergamo C5 la Torre era inadempiente all’obbligo dell’assistenza medica. Per mancanza d’acqua calda all’interno dello spogliatoio arbitrale. Perché nel corso dell’incontro propri sostenitori rivolgevano agli arbitri ed ai calciatori ospitati frasi offensive e minacciose.

Avverso tale provvedimento la società A.S.D. Bergamo C5 la Torre ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 3.4.2019, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 16.4.2019, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Bergamo Calcio a 5 La Torre di Torre Boldone (Bergamo) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Dott. Roberto Vitanza, Prof. Pieremilio Sammarco - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DELL’A.S.D. VILLA D’ALME’ VALBREMBANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FERRÈ JACOPO SEGUITO GARA SEREGNO/VILLA D’ALMÈ VALBREMBANA DEL 24.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 27.03.2019)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 118 del 27.3.2019, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. ha inflitto al calciatore sig. Ferrè Jacopo, tesserato della A.S.D. Villa D’Almé Valbrembana., la sanzione della squalifica per 6 giornate effettive di gara *“per avere avvicinato con fare minaccioso il Direttore di gara, ponendo la propria testa contro quella dell’arbitro e rivolgendogli frasi offensive ed espressioni blasfeme”*.

Avverso tale decisione, proponeva impugnazione A.S.D. Villa D’Almé Valbrembana, a mezzo del difensore, il quale, nei motivi di reclamo tempestivamente depositati, deduceva l’erronea qualificazione e quantificazione della squalifica comminata, l’applicabilità delle circostanze attenuanti, chiedendo la riduzione della sanzione comminata.

All’odierna riunione è comparso il difensore del reclamante, che si riportava alle conclusioni rassegnate nei motivi di reclamo, ulteriormente argomentando in merito.

La Corte, esaminati gli atti, sentito il difensore, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.

Infatti, dalla ricostruzione dei fatti emerge che, certamente, il tesserato poneva in essere una condotta violenta e minacciosa nei confronti del Direttore di gara, unita alle censurabili espressioni verbali indirizzate a cui vanno ad aggiungersi le frasi blasfeme.

D’altronde, sul punto, soccorre la formulazione dell’art. 19 del C.G.S., al quarto comma lett. d), la quale dispone la squalifica *“per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico”*.

Dunque, la condotta del tesserato Ferrè va considerata come rientrante nell’ipotesi prevista dall’anzidetta norma e la sanzione applicata rispondente alla condotta dallo stesso concretamente posta in essere durante la gara.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Villa D'Almè Valbrembana di Villa D'Almè (Bergamo).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL COSENZA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MANIERO RICCARDO SEGUITO GARA COSENZA/CROTONE DEL 07.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 140 del 09.04.2019)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 140 del 9.4.2019, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto al calciatore sig. Maniero Riccardo, tesserato del Cosenza Calcio S.r.l., la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara *“per condotta violenta. Nello specifico colpiva con forza, con un gomito, in volto, un calciatore avversario, recandogli una forte contusione senza ulteriori conseguenze fisiche”*.

Avverso tale decisione, proponeva impugnazione il Cosenza Calcio S.r.l., a mezzo del difensore, il quale, nei motivi di reclamo tempestivamente depositati, deduceva l'assoluta mancanza nel gesto di volontà lesiva intenzionale, bensì la configurazione di un ordinario contrasto durante le azioni di gioco.

La Corte, esaminati gli atti, sentito telefonicamente il Direttore di Gara per opportuni chiarimenti in ordine al referto, ritiene che il reclamo meriti accoglimento.

Infatti, dalla ricostruzione dei fatti emerge che, certamente, il tesserato poneva in essere una condotta violenta censurabile poiché colpiva il volto di un calciatore avversario, tuttavia, a giudizio della Corte, tale comportamento deve essere valutato alla stregua di un mero contrasto durante le fasi di gioco, privo del requisito della intenzionalità.

Alla stregua di tali rilievi, la condotta del tesserato Maniero Riccardo è meritevole di essere considerata meno grave.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Cosenza Calcio S.r.l. di Cosenza riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Dott. Roberto Vitanza, Avv. Vincenzo Fortino - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

5. RICORSO DELL'A.S.D. CITTA' DI ASTI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OSSI C5 SAN BARTOLOMEO/CITTÀ DI ASTI DEL 9.2.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 860 del 2.4.2019)

Al termine della gara ASD Ossi C5 San Bartolomeo vs ASD Città' Di Asti del Campionato Nazionale di Serie A2 Girone A di Calcio a Cinque 2018/2019 del 09.02.2019, la Società ASD Ossi C5 San Bartolomeo proponeva rituale reclamo al Giudice Sportivo con il quale richiedeva che “ in danno della convenuta Asd Città' di Asti sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall' Art. 17, comma 5, lettera a) del C.G.S. per aver schierato nell'incontro in epigrafe contrariamente a quanto stabilisce il Com. Uff. n. 1/2018, in ordine alle gare del Campionato Nazionale Serie A2, un numero di calciatori formati inferiore ai 7 prescritti suddetta normativa. Analizzando la distinta di gara presentata all'arbitro si rileva che effettivamente i calciatori formati sono solamente sei, e più precisamente: Selhami Hounza, Negro William, Fazio Roberto, Pellegrino Stefano, Ongari Gianluca, Sciamia Lorenzo Salvatore.

Con delibera Com. Uff. n. 860 del 02.04.2019 il Giudice Sportivo a scioglimento della riserva decideva: “ di accogliere il ricorso, comminando alla Società ASD Città di Asti C5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6 “.

Da qui il ricorso della ASD Città' di Asti C5 che non può essere accolto, analizzata e verificata la legittima e corretta applicazione della Normativa da parte del Giudice di Primo Grado.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Asti Calcio a 5 di Asti.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BORGARO NOBIS/CALCIO LECCO DEL 31.3.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 121 del 03.04.2019)

La società Calcio Lecco 1912 S.r.l. ha avanzato reclamo alla sanzione di € 1.500,00 di ammenda ed alla contestuale diffida, irrogata dal giudice sportivo L.N.D., per i fatti accaduti al termine della gara tra l'appellante e la società Borgaro Torinese del 31.3.2019, disputata presso il campo comunale di quest'ultima.

In particolare il direttore di gara, su sollecitazione della dirigenza della squadra ospitante, ha attestato che i tifosi della squadra ospite aveva divelto trenta metri circa di recinzione che separavano i settori del pubblico dal terreno di giuoco.

Avverso la riferita sanzione ha proposto appello la società Lecco.

Sostiene l'appellante che, in realtà, i tifosi non avevano divelto la rete in questione, ma si erano unicamente appoggiati alla stessa per i consueti festeggiamenti per la promozione della squadra nella categoria superiore.

Alla udienza del giorno 18.1.2019, il Collegio ha ritenuto opportuno sentire, in merito ai fatti, l'arbitro.

Questi, in buona sostanza, ha confermato quanto riportato nei motivi di appello, precisando che nessuno dei tifosi ospiti era entrato in campo e che la rete, in realtà, non era stata divelta, ma solo deformata.

Pertanto quanto originariamente contestato deve essere compiutamente rivalutato in ragione del dato fattuale così come accertato, per cui, pur rimarcando negativamente il comportamento come effettivamente accertato, in uno con il conseguente danno, comunque arrecato alla società ospitante, ritiene la Corte che il fatto deve essere esattamente valutato, ritenendo equa la riduzione della sanzione alla sola ammenda che ridetermina in € 500,00.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Lecco 1912 di Lecco riduce la sanzione alla sola ammenda di € 500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO L'ORDINANZA ISTRUTTORIA DEL GIUDICE SPORTIVO SEGUITO GARA CAGLIARI/JUVENTUS DEL 03.4.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 196 del 5.4.2019)

La società Cagliari Calcio, con atto del 3.4.2019, preannunciava reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale, avverso il provvedimento istruttorio emesso dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 196 del 5.4.2019, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Il Giudice Sportivo con il Comunicato sopra citato chiedeva alla Procura Federale degli accertamenti istruttori per i fatti avvenuti durante l'incontro Cagliari/Juventus disputato il 3.4.2019, in ordine ai cori di discriminazione razziale.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 16.4.2019, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Cagliari Calcio di Cagliari dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DEL G.S.D. AMBROSIANA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 + 1 GIORNATA DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES UNDER 19 AMBROSIANA/VIRTUS BOLZANO DEL 13.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale- Com. Uff. n. 77 dell'8.04.2019)

La società G.S.D. Ambrosiana ha interposto appello avverso la sanzione della ammenda di € 1.000,00 e la disputa di una gara a porte chiuse, irrogata dal Giudice Sportivo in occasione della gara, del Campionato Juniores Nazionali, svoltasi il giorno 6.4.2019, tra l'appellante e la società ACD Virtus Bolzano.

In particolare il direttore di gara ha attestato che nel mentre rientrava nello spogliatoio veniva colpito alla tempia da un piccolo corpo contundente, che gli provocava dolore ed arrossamento della relativa parte del corpo, lanciato dalla tribuna ove erano i tifosi della società Ambrosiana.

L'appellante, invero, nei motivi di gravame, ha sostenuto che tale episodio non poteva essere ricondotto alla tifoseria dell'Ambrosiana, atteso il fatto che le tribune sono aperte e non delimitate per tifoserie.

Tale rilievo non può essere condiviso perché, in realtà, non è conferente con l'attestazione del direttore di gara che ha individuato il responsabile del lancio dell'oggetto con riferimento esclusivo alla zona della tribuna ove erano presenti i tifosi dell'Ambrosiana e non già ad un peculiare settore degli spalti.

Ne consegue che la motivazione dell'appello non risulta coerente con quanto attestato dall'arbitro nel referto, né l'appellante ha altrimenti dimostrato l'eventuale errore di fatto del direttore di gara.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società G.S.D. Ambrosiana di Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DELLA S.S.D. REAL GIULIANOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NAPOLANO GIORDANO SEGUITO GARA REAL GIULIANOVA/VASTESE CALCIO 1902 DEL 07.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale- Com. Uff. n. 124 del 10.04.2019)

Al termine della gara Real Giulianova vs Vastese Calcio 1902 del Campionato di Lega Nazionale Dilettanti 2018/2019 del 07.04.2019, la Società Real Giulianova proponeva rituale reclamo avverso la squalifica per 4 gare effettive del competente Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale adottava la sanzione di cui sopra, con delibera Com. Uff. n. 124 del 10.04.2019.

Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti del giocatore Napolano Giordano "espulso per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto, alla notifica del provvedimento disciplinare permaneva sul terreno di gioco per circa 30 secondi e assumeva atteggiamento minaccioso nei confronti dei calciatori avversari".

I fatti così descritti dal Direttore di gara possono essere oggettivamente ridimensionati nella propria gravità e portata.

In particolare l'evento dannoso così rappresentato da una manata al volto può considerarsi ridimensionato così come la minima durata della permanenza in campo dello stesso calciatore.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Real Giulianova di Castellalto (Teramo) riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 27 giugno 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina